



COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

6 - Copia

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione Straordinaria Seduta Pubblica

N. 6 Del 16-03-2022	MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160
------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15:35 nel Comune di Donori e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Meloni Maurizio	Presente	Porcu Nicola	Assente
Coda Luigi	Presente	Aresu Luca	Presente
Melis Salvatore	Presente	Follesa Salvatore	Assente
Corda Renato	Presente	Loche Francesca	Presente in videoconferenza
Meloni Antonio	Presente	Puddu Maria Cristiana	Presente
Sedda Stefano	Presente	Pantaleo Angela	Assente
Spada Giulia	Presente		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo

Il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 21 del 30/09/2020, avente ad oggetto: “regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160): Approvazione.”;

VISTO l'art. 5 rubricato “Differimento dei termini di versamento” del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30.09.2020, dispone:

“1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;*
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.*

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato”

VISTI:

- l'art. 19 del DPR n. 602/73 e l'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, modificati con i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. n. 248/2007 convertito in L. n. 31/2008;
- il D.L. n. 16/2012, coordinato con la L. di conversione n. 44/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento” il quale, in maniera sostanziale, ha mutato il quadro normativo legato alla rateizzazione dei debiti tributari, rendendolo decisamente più vantaggioso per i contribuenti intenzionati al pagamento dei debiti;

VISTE inoltre le nuove normative introdotte dai commi da 784 a 815 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

VISTI in particolare i commi 796 e 797 art. 1 L. n. 160/2019 che dispongono “*In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;*
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;*

L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

TENUTO CONTO che dalla normativa sopra menzionata si evince che nell'ambito dell'autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle entrate proprie degli enti locali è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con rateizzazione delle somme dovute, sulla base di criteri obiettivi in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e debbono essere predeterminati con un atto di indirizzo dell'organo di governo;

VALUTATA l'opportunità di adottare uno strumento più flessibile e semplificato nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione a un maggior numero di privati e imprese che si trovano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, stante l'attuale contingenza e persistente emergenza pandemica, al fine di permettere una regolarizzazione delle posizioni debitorie;

RITENUTO di dover integrare l'art. 5 del regolamento I.M.U., approvato con atto di C.C. n. 21 del 30/09/2020, aggiungendo di seguito al comma 3 il comma 4 nel seguente modo:

“4. le condizioni e le modalità per la concessione di rateizzazione delle somme dovute di cui al comma 1 sono le seguenti:

- i richiedenti di rateizzazioni di pagamento devono trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà (es. temporanea carenza di liquidità finanziaria, la scadenza contemporanea dei pagamenti relativi a tributi o contributi, stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero altre circostanze debitamente e analiticamente motivate riconducibili a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa);*
- la domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi di questo Ente e dovrà contenere:*
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;*
 - gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, di liquidazione, di ingiunzione fiscale, ecc.);*
 - la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;*
- per importi oltre 6.000,01 euro ed oltre, viene stabilito a 36 (trentasei) il numero massimo delle rate mensili concedibili;*
- in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:*
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;*
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
 - il carico non può più essere rateizzato;*
 - le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;*
 - il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento;*
 - sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali vigenti su base annua;*
 - l'importo da rateizzare dovrà corrispondere alla totalità delle somme dovute. Per la determinazione di tale importo non devono essere considerate le spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica (da conteggiare sulla 1^a rata), mentre l'importo da rateizzare dovrà tenere conto degli interessi di mora e degli aggi maturati;*
- la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi di cui ai punti precedenti dovrà avvenire secondo le modalità di seguito indicate:*
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*

- da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da dodici a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.001,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili.
- l'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione; la mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile del tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di 30 giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante posta o via mail;
- se l'importo oggetto di rateazione è superiore a euro 5.000,00 l'ufficio Tributi può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;
- sarà onere del debitore recapitare all'Ufficio Tributi concedente copia delle quietanze di pagamento, entro 10 giorni dallo stesso;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dr. Bruno Carcangiu, reso con verbale n. 4 del 16.03.2022, registrato al prot. n. 1624 del 16.03.2022;

ACQUISITI sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica nonché del Responsabile del Servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore competente Meloni il quale illustra la modifica da apportare alla procedura di differimento dei termini di versamento dell'IMU soffermandosi sui ruoli degli organi coinvolti, sui casi in cui può essere richiesta la rateizzazione degli importi e sulla procedura da seguire.

Il Consigliere Spada chiede chiarimenti in merito ai casi che motivano il differimento dei termini ordinari di versamento dell'IMU, con particolare riferimento alla distinzione tra quelli indicati al comma 1, lett. b, ed al comma 4 dell'art. 5.

Il Consigliere Pantaleo Angela abbandona i lavori alle ore 19:05.

Segue ampio dibattito in merito alla casistica che rende opportuno concedere la rateizzazione del tributo, alla previsione delle garanzie richieste al contribuente nell'ipotesi di importo da rateizzare superiore a euro 5.000, agli indirizzi e indicazioni operative da fornire all'ufficio tributi al fine di trattare in modo analogo situazioni analoghe e non incorrere in eventuali errori nel corso del procedimento istruttorio volto a concedere il piano di rateazione.

All'esito del dibattito si conviene di formulare eliminare il comma 2 dell'art. 5 in quanto ritenuto non più utile alla luce delle condizioni e modalità per la concessione di rateizzazione introdotte e di prevedere sia i casi nei quali la rateazione ordinaria non è consentita che la possibilità di concedere un piano di rateale straordinario, nonché di inviare al Revisore dei conti la delibera con le modifiche aggiuntive apportate all'art. 5 in questione.

Il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi, propone di passare alla votazione della proposta che, resa in forma palese, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa che qui si intende integralmente riportata;

DI MODIFICARE l'art. 5 del regolamento IMU:

- eliminando il comma 2;
- rinumerando il comma successivo che diventa 2;
- aggiungendo il comma 3, come di seguito riportato:
“Le condizioni e le modalità per la concessione di rateizzazione delle somme dovute di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - *i richiedenti di rateizzazioni di pagamento devono trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà (es. temporanea carenza di liquidità finanziaria, la scadenza contemporanea dei pagamenti relativi a tributi o contributi, stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero altre circostanze debitamente e analiticamente motivate riconducibili a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa);*
 - *la domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi di questo Ente e dovrà contenere:*
 - *l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;*
 - *gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, di liquidazione, di ingiunzione fiscale, ecc.);*
 - *la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;*
 - *per importi oltre 6.000,01 euro ed oltre, viene stabilito a 36 (trentasei) il numero massimo delle rate mensili concedibili;*
 - *in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:*
 - *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;*
 - *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*

- il carico non può più essere rateizzato;
 - le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
 - il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento;
 - sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali vigenti su base annua;
 - l'importo da rateizzare dovrà corrispondere alla totalità dell'imposta dovuta. Nella determinazione di tale importo non devono essere considerate le spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica (da conteggiare sulla 1^a rata), mentre si deve tenere conto degli interessi di mora e degli aggi maturati;
- la rateizzazione degli importi di cui ai punti precedenti dovrà avvenire secondo le modalità di seguito indicate:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da dodici a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.001,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili.
- la rateazione non è consentita:
- sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
 - quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. La durata del piano rateale straordinario, non può eccedere le quarantotto rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto è compreso tra 6.001,00 e 20.000,00 e di settantadue rate se superiore. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, aggravanti le situazioni sopra descritte, potranno ottenere in alternativa una sospensione di dodici mesi o un incremento della durata del proprio piano di dodici rate. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a euro 50,00.
- l'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione; la mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile del tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di 30 giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata o via PEC;
- se l'importo oggetto di rateazione è superiore a euro 5.000,00 l'ufficio Tributi può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto

forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;

- sarà onere del debitore recapitare all'Ufficio Tributi concedente copia delle quietanze di pagamento, entro 10 giorni dallo stesso;

DI DARE ATTO che a seguito della proposta l'art. 5 del regolamento IMU risulta così modificato:

ART. 5 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;*
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.*

~~2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.~~

2. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato

3. "Le condizioni e le modalità per la concessione di rateizzazione delle somme dovute di cui al comma 1 sono le seguenti:

- *i richiedenti di rateizzazioni di pagamento devono trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà (es. temporanea carenza di liquidità finanziaria, la scadenza contemporanea dei pagamenti relativi a tributi o contributi, stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero altre circostanze debitamente e analiticamente motivate riconducibili a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa);*
- *la domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi di questo Ente e dovrà contenere:*
 - *l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;*
 - *gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, di liquidazione, di ingiunzione fiscale, ecc.);*
 - *la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;*
- *per importi oltre 6.000,01 euro ed oltre, viene stabilito a 36 (trentasei) il numero massimo delle rate mensili concedibili;*
- *in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:*
 - *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;*
 - *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
 - *il carico non può più essere rateizzato;*
 - *le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;*
 - *il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento;*
 - *sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali vigenti su base annua;*

- *l'importo da rateizzare dovrà corrispondere alla totalità dell'imposta dovuta. Nella determinazione di tale importo non devono essere considerate le spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica (da conteggiare sulla 1^a rata), mentre si deve tenere conto degli interessi di mora e degli aggi maturati;*
- *la rateizzazione degli importi di cui ai punti precedenti dovrà avvenire secondo le modalità di seguito indicate:*
 - *fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
 - *da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a quattro rate mensili;*
 - *da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
 - *da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da dodici a ventiquattro rate mensili;*
 - *oltre 6.001,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili.*
- *la rateazione non è consentita:*
 - *sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;*
 - *quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate. In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. La durata del piano rateale straordinario, non può eccedere le quarantotto rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto è compreso tra 6.001,00 e 20.000,00 e di settantadue rate se superiore. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, aggravanti le situazioni sopra descritte, potranno ottenere in alternativa una sospensione di dodici mesi o un incremento della durata del proprio piano di dodici rate. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a euro 50,00.*
- *l'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione; la mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile del tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di 30 giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata o via PEC;*
- *se l'importo oggetto di rateazione è superiore a euro 5.000,00 l'ufficio Tributi può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;*

- *sarà onere del debitore recapitare all'Ufficio Tributi concedente copia delle quietanze di pagamento, entro 10 giorni dallo stesso;*

DI INVIARE la presente delibera al Revisore dei conti per l'espressione dell'eventuale nuovo parere di competenza sulle modifiche aggiuntive apportate all'art. 5 "Differimento dei termini di versamento";

DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la presente modifica regolamentare entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

Con separata votazione resa in forma palese che ottiene il seguente esito:

presenti: n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Dott. Lorenzo Mascia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

14-03-2022

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**

Dott. Lorenzo Mascia

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Maurizio Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 24-03-2022 all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 24-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.